



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. dr. Maria Gallo | Presidente |
| 2. dr. Carmen Lombardi | Consigliere |
| 3. dr. Maria Chiodi | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'11.09.2020

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1588/2018 Ruolo Generale Sezione lavoro, vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'avv. L. Cuzzupoli

APPELLANTE

E

SCIALLA Lorenzo, rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce alla comparsa telematica dall'avv. A. Dell'Aquila

APPELLATO

In fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 14.06.2018 l'INPS ha adito questa Corte di Appello impugnando la sentenza n. 1268/2018 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, che, pur ritenendo dovuta la pretesa contributiva oggetto della nota INPS del 14.06.2013, ha dichiarato la illegittimità del regime sanzionatorio applicato dall'Istituto.

Ha concluso per l'integrale rigetto della domanda proposta in sede di prime cure dallo Scialla; con vittoria di spese di lite.

L'appellato, costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame; concludendo per il rigetto dell'appello e vittoria di spese di lite.

Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato e meritevole di accoglimento.



Giova premettere che le censure dell'appellante sono limitate alle statuizioni della sentenza del Giudice di primo grado in ordine al regime sanzionatorio applicabile alla fattispecie di cui è causa. Non essendo stato proposto, da parte dello Scialla, appello incidentale, deve ritenersi formato il giudicato interno sul principale capo di domanda teso ad ottenere la declaratoria di inesistenza della pretesa contributiva dell'INPS, avente ad oggetto il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2007.

Ferma, pertanto, la debenza da parte dell'appellato della contribuzione, resta da stabilire quale sia il regime sanzionatorio applicabile.

La norma di riferimento è l'art. 116 comma 8 della legge 388/2000 secondo cui *“i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”*.

La disposizione de qua – che pure è stata oggetto di contrastanti pronunce nella giurisprudenza di merito – risulta essere stata oggetto di approfondito esame da parte della Suprema Corte nella sentenza n. 28966/2011, cui hanno fatto seguito le sentenze n. 21250/2014 e 17119/2015, nelle quali si è in sintesi ritenuto di dover limitare il regime di cui alla lettera a) alle sole ipotesi di omesso pagamento di contributi che siano stati denunciati all'Istituto nei termini di legge .

Si è in particolare sostenuto *“ che una interpretazione meno rigorosa del concetto di omissione, esteso a tutte le ipotesi che in qualunque modo abbiano reso possibile all'Ente previdenziale*



l'accertamento degli inadempimenti contributivi, anche a distanza di tempo, o in ritardo rispetto alle scadenze informative periodiche prescritte dalla legge, aggraverebbe la posizione dell'Istituto, imponendogli una incessante attività ispettiva, laddove il sistema postula, anche nel suo aspetto contributivo, per la sua funzionalità, una collaborazione spontanea tra soggetti" (cfr. in particolare pag. 17 della sentenza n. 28966/2011).

Tale lettura risulta confermata anche dalla pronuncia n. 17119/2015 in cui si è ritenuta l'applicabilità del regime sanzionatorio della evasione nella ipotesi in cui il datore di lavoro – pur avendo tenuto regolari scritture contabili – aveva provveduto alla presentazione dei DM 10 dopo le scadenze di legge, provvedendo, tra l'altro, anche all'integrale pagamento della contribuzione, ma oltre il termine indicato dalla ipotesi del cd. ravvedimento operoso di cui alla seconda parte della lettera b) del cit. art. 116.

Del resto tale interpretazione appare sicuramente essere più aderente alla lettera ed alle finalità della disposizione in oggetto che, da un canto, nell'incipit fa espresso richiamo al pagamento nei termini di legge, sì ancorando la omissione alla ipotesi di morosità conseguente al mancato adempimento di situazioni debitorie tempestivamente dichiarate all'Istituto; dall'altro equipara, ai fini sanzionatori, il più favorevole regime della omissione alla sola ipotesi di denuncia fuori termine effettuata spontaneamente dal datore di lavoro con tempestivo pagamento della integrale contribuzione dovuta.

Tali i principi di diritto operanti in materia di sanzioni contributive è agevole concludere nel senso della non condivisibilità della statuizione emessa sul punto nella gravata sentenza, che ha ritenuto applicabile il regime sanzionatorio della omissione, pur in assenza di elementi tali da consentire all'Istituto una immediata individuazione del debito.

In particolare non essendosi lo Scialla iscritto nella Gestione Separata dell'INPS e non avendo, al contempo, indicato nella dichiarazione reddituale la base imponibile ai fini previdenziali, non vi era nessuna possibilità di una tempestiva individuazione del debito contributivo alla scadenza dei termini di legge.

Né a diversa conclusione può condurre la incertezza normativa sulla debenza della contribuzione di cui è causa, conseguente ad una non chiara formulazione dell'art. 18 comma 12 legge 111/2011, tale da rendere necessario l'intervento della Suprema Corte che ha ritenuto obbligatoria la iscrizione alla Gestione Separata dei professionisti che, non iscritti ad altra Cassa Previdenziale, versino a questa ultima il solo contributo di solidarietà.

Invero, data la incertezza normativa, l'appellato ben avrebbe potuto chiedere di beneficiare del più favorevole regime sanzionatorio di cui all'art. 116 comma 8 lettera b) parte seconda o del comma



15 della cit. legge 388/20 ottemperando alla richiesta di pagamento integrale della contribuzione una volta ricevuta la comunicazione dell'Istituto di iscrizione d'ufficio nella Gestione Separata.

I rilievi che precedono inducono a ritenere l'applicabilità, nella fattispecie di cui è causa, del regime sanzionatorio di cui all'art. 116 comma 8 lettera b), con conseguente accoglimento dell'appello.

Sussistono giusti motivi – in considerazione della peculiarità della questione giuridica trattata - per una integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte così provvede:

accoglie l'appello e, parziale riforma della gravata sentenza, rigetta integralmente il ricorso di prime cure;

compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio

Napoli 11.09.2020

Il Consigliere est.

dott. Maria Chiodi

Il Presidente

dott. Maria Gallo

